

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 4 luglio 2012, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

tra

TELEPOST S.p.A., con l'assistenza di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e


le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

premesso che

- l'Accordo relativo al Premio di Risultato di TELEPOST S.p.A. è scaduto;
- il principio della non sovrapposibilità dei cicli negoziali, non consente di procedere alla negoziazione sul Premio di Risultato, previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti nonché dall'art. 3, comma 13, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) attualmente in fase di rinnovo;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Azienda, confermando di apprezzare il positivo apporto dei lavoratori all'andamento economico e produttivo aziendale, riconoscerà ai lavoratori stessi, in via del tutto eccezionale, l'erogazione di un importo premiale complessivo, riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.



3.

CRITERI DI EROGAZIONE

L'attribuzione di detto importo premiale complessivo riguarda tutto il personale attivo di TELEPOST S.p.A. - ad eccezione del personale interessato da specifici piani di incentivazione individuale - in servizio alla data del 31 dicembre 2011 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato.

L'importo pari a 1.600,00 Euro, indifferenziato per livello inquadramentale, sarà corrisposto al personale interessato unitamente alle competenze del mese di luglio 2012.


Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2011 il valore dell'importo premiale complessivo sarà proporzionato all'effettiva presenza in servizio.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore dell'importo premiale complessivo sarà commisurato proporzionalmente alla durata effettiva della prestazione lavorativa, tenendo anche conto di eventuali variazioni del regime di orario in corso dell'anno 2011.

L'importo premiale complessivo sarà riproporzionato in funzione dei titoli di assenza non retribuiti.

Le parti definiscono tale importo premiale complessivo in senso omnicomprensivo e pertanto lo stesso non avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti, indiretti e differiti. Pertanto, tale importo sarà escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.


Le parti, inoltre, si danno atto che alle somme oggetto del presente Accordo sarà applicato quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, che ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 125, del 30 maggio 2012, relativamente alla proroga - dal 1° gennaio 2012 al




31 dicembre 2012 – delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.


per la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma




per la TELEPOST S.p.A.




per la SLC-CGIL



per la FISTel-CISL



per la UILCOM-UIL



per le RSU

